



Circ. 2/2016

Viterbo, 5 aprile 2016

LIQUIDAZIONE COMPENSI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

ART. 1 COMMA 783 LEGGE STABILITA' 2016

Care Colleghe, Cari Colleghi,

la legge di stabilità 2016 (art. 1 comma 783) ha introdotto il nuovo comma 3 *bis* all'art. 83 del T.U. sulle spese di giustizia, modificando le modalità di liquidazione dei compensi al professionista che abbia assistito una parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

La norma citata prevede, oggi, che *“il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”* e si applica tanto in sede penale che in quella civile, consentendo tempi notevolmente più rapidi e certi per le liquidazioni rispetto al passato.

Al fine di ottenere la liquidazione dei compensi, pertanto, dalla entrata in vigore della nuova legge l'Avvocato è **tenuto** a presentare al giudice una separata istanza di liquidazione dei compensi, sulla quale il magistrato provvederà con autonomo decreto.

Si raccomanda, pertanto, di provvedere a detto deposito (in via telematica nei procedimenti civili), verificando altresì che nel fascicolo sia presente il provvedimento di ammissione al beneficio emesso dal Consiglio dell'Ordine nei procedimenti civili e dallo stesso magistrato in sede penale.

L'istanza dovrà essere corredata della relativa nota spese di cui viene chiesta la liquidazione.

Il Consiglio inviterà i magistrati a richiedere agli Avvocati il deposito della istanza di liquidazione qualora ritenga di dover definire il procedimento anticipatamente rispetto alle modalità di definizione ordinaria dello stesso (a titolo di esempio, con ordinanza riservata di incompetenza, estinzione ecc nel processo civile, ovvero ai sensi dell'art. 129 c.p.p. in sede penale).

In ogni caso si segnala l'opportunità di depositare l'istanza di liquidazione e la nota spese in tutte le ipotesi in cui il magistrato sia chiamato a decidere questioni che, in astratto, potrebbero definire il procedimento.

Con i migliori saluti,

Il Presidente
Avv. Luigi Sini

